

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

GORIZIA

REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA
LEGGE 17 OTTOBRE 1952 N. 1502

- deliberato dalla Giunta Camerale Integrata con atto n. 30/ZF del 28.04.1993 ed approvato dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 220679 del 15.02.1994.
- modificato con delibera n. 70/ZF del 27.10.1993 e n. 92/ZF del 17.12.1993 approvate dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 220679 del 15.02.1994,
- modificato con delibera n. 104/ZF del 20.12.1994 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 310359 del 11.01.1996,
- modificato con delibera n. 31/ZF del 12.04.1995 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 312017 del 11.01.1996,
- modificato con delibera n. 17/ZF del 01.03.1996 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 410061 del 31.01.1997,
- modificato con delibera n. 79/ZF del 15.11.1996 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 412294 del 25.09.1997,
- modificato con delibera n. 98/ZF del 02.12.1998 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 560083 del 23.04.1999,
- modificato con delibera n. 2/ZF del 28.01.1999 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 560561 del 31.03.1999,
- modificato con delibera n. 51/ZF del 11.10.2000 approvata dal Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato con nota n. 500905 del 22.01.2001,
- modificato con delibera n. 41/ZF del 19.11.2009.

TITOLO I
AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE DEI CONTINGENTI

Art.1

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge del 29.12.1975 n. 700 e loro successive modifiche, previsto dall'art. 1 della Legge 17.10.1952 n. 1502, è svolto secondo le norme del presente Regolamento dalla Giunta Camerale Integrata ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della Legge 700/75.

Art.2

Alla Giunta Camerale Integrata spetta il compito di provvedere all'applicazione delle norme del presente Regolamento, alla disciplina e al controllo degli acquisti, delle vendite, della distribuzione e della qualità dei generi contingentati, al fine di realizzare il miglior utilizzo delle norme relative alla Legge di Zona Franca e successive modificazioni per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Gorizia.

Art. 3

La Giunta Camerale Integrata può richiedere al Comitato Provinciale Prezzi di Gorizia di fissare i prezzi massimi di vendita dei prodotti della tabella A che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale.

La Giunta Camerale Integrata può disporre che i contingenti alimentari della tabella A siano assoggettati a preventiva marchiatura, bollatura o stampigliatura indelebile allo scopo di rendere evidente la natura agevolata ed i limiti territoriali di utilizzo.

Art.4

La Giunta Camerale Integrata, od il Presidente della stessa, quando le materie da deliberare richiedono una particolare competenza, ovvero quando lo ritengono opportuno, possono avvalersi del parere non vincolante di un Comitato Consultivo.

Il Comitato Consultivo potrà avvalersi di tecnici esterni scelti di volta in volta.

Art.5

Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia o da altro membro di Giunta da lui delegato ed è composto da cinque membri di Giunta dei quali due scelti fra i rappresentanti delle categorie imprenditoriali, uno delle organizzazioni sindacali, due degli Enti locali (di cui almeno uno del Comune di Gorizia).

Alle riunioni partecipano:

- a) il Direttore dell'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Gorizia;
- b) l'Intendente di Finanza di Gorizia;
- c) il Direttore della Circostrizione Doganale di Gorizia;
- d) il Direttore dell'Ufficio Tecnico Finanziario di Udine;
- e) il Rappresentante dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono designare un loro delegato.

I pareri dei rappresentanti delle citate Amministrazioni, a loro richiesta, devono essere messi a verbale.

Il Comitato Consultivo è convocato dal Presidente del Comitato stesso.

Per la trattazione dell'ordine del giorno la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata da recapitarsi almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 6

Sulle proposte di "mobilità dei contingenti" e sulla congruità dei potenziali valori di esenzione all'1.1. di ogni anno (art. n. 1 legge n. 50 del 25.2.1987) si esprime con parere consultivo di natura tecnica non vincolante una Commissione composta da:

- Rappresentante del Ministero Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Rappresentante del Ministero delle Finanze
- Rappresentante del Ministero del Tesoro
- Rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero
- Rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia.

La Commissione è presieduta dal rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di

Gorizia. Funge da Segretario un impiegato della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia.

La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da recapitarsi almeno dieci giorni liberi prima della seduta.

TITOLO II
DEI CONTINGENTI DELLA TABELLA A

Capo I • Introduzioni

Art.7

I contingenti alimentari della tabella A di cui all'articolo 2, ultimo capoverso, primo e secondo comma della Legge 700/75, sono introdotti attraverso la Dogana di Gorizia in esenzione fiscale dalle imprese commerciali di vendita all'ingrosso e dalle imprese ammesse alla preventiva lavorazione.

I contingenti petroliferi della stessa tabella sono introdotti in esenzione fiscale seguendo le disposizioni impartite dalla Circostrizione Doganale di Gorizia.

Art. 8

Per l'introduzione dei contingenti sono rilasciati appositi buoni emessi dalla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia dei quali possono usufruire soltanto le imprese intestatarie.

Il rilascio di tali buoni dovrà essere richiesto dagli aventi diritto con specifica domanda.

I buoni di introduzione hanno validità non superiore a due mesi, fatta salva la scadenza finale annua del 31 dicembre.

Tale scadenze potranno essere prorogate per causa di forza maggiore o per altri gravi motivi, ad insindacabile giudizio della Giunta Camerale Integrata.

Art. 9

Per l'ammissione ad operare con i contingenti alimentari della tabella A le imprese commerciali di vendita all'ingrosso devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo che abilita all'esercizio del commercio all'ingrosso;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. di Gorizia;
- c) sede legale e/o unità locale operativa con magazzino o deposito nel territorio di cui all'articolo 7 della Legge n. 17 del 22.1.1992;
- d) adeguata stabilità economica e serietà professionale, desunta anche dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione e regolamentazione vigenti in materia sociale, doganale, fiscale, valutaria e sanitaria ed adeguata struttura operativa.

L'accertamento dei requisiti è fatto dalla Giunta Camerale Integrata.

Art. 10

Le imprese ammesse alla preventiva lavorazione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. di Gorizia per l'attività di trasformazione e per il commercio all'ingrosso dei contingenti di cui si chiede l'assegnazione;
- b) sede legale e/o stabilimento nel territorio di cui all'articolo 1 della Legge 1438/1948;
- c) adeguata stabilità economica e serietà professionale, desunta anche dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle legislazione e regolamentazione vigenti in materia sociale, doganale, fiscale, valutaria e sanitaria ed adeguata struttura operativa.

Capo II • Ripartizione dei contingenti tra le imprese introduttrici

Art. 11

La ripartizione dei contingenti della tabella A tra le imprese di cui agli articoli 9 e 10 sarà effettuata -entro il 31 dicembre - anno per anno dalla Giunta Camerale Integrata con apposita deliberazione e sentito il parere del Comitato Consultivo.

La ripartizione fra le imprese terrà conto:

- 1- del volume delle vendite dei 24 mesi precedenti. Per le aziende con periodo di attività inferiore, il riferimento è proporzionale al periodo stesso;
- 2- di eventuali piani concordati.

Altri criteri potranno essere determinati da particolari esigenze contingenti.

Adottando i piani di riparto la Giunta Camerale Integrata determinerà anche la quota di contingente da riservare ad eventuali nuove imprese.

Art. 12

Le imprese di cui agli articoli 9 e 10 che si costituiscono nella forma di consorzi, cooperative o gruppi di dettaglianti, non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati.

Art. 13

Non sono consentiti passaggi dei generi contingentati tra le imprese di cui agli articoli 9 e 10 senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Zona Franca.

Art. 14

Le imprese di nuova costituzione e quelle che ampliano la loro attività, per essere ammesse ad operare con i contingenti alimentari della tabella A dovranno presentare domanda entro il mese di giugno ed iniziare l'attività entro il mese di settembre.

Art. 15

Non sono considerate nuove, ai fini delle assegnazioni dei contingenti, le imprese che subentrano ad altre:

- a) per cessione dell'azienda;
- b) per successione;
- c) per trasformazione del tipo di società o per fusione.

Capo III • Cessione dei generi contingentati ai dettaglianti

Art.16

Le aziende commerciali di vendita al dettaglio, per essere ammesse ad operare con i contingentati della tabella A, devono risultare iscritte alla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia ed essere operanti nella stessa provincia.

Art. 17

Le assegnazioni dei contingentati a favore delle aziende di vendita al dettaglio sono disposte come segue:

- a) per i prodotti sottoposti dalla C.C.I.A.A. a tesseramento: i grossisti, su richiesta dei dettaglianti, cedono agli stessi i quantitativi di merci contingentate avute in assegnazione, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima assegnazione dell'anno, da effettuarsi a titolo di acconto;
- b) per i prodotti non soggetti a tesseramento: in base al fabbisogno dichiarato ed accertato attraverso le vendite degli anni precedenti, nel limite delle disponibilità dei contingentati e delle quote annualmente stabilite dalla Giunta Camerale Integrata.

Capo IV • Assegnazione e distribuzione dei contingentati

Art. 18

In relazione alle disponibilità dei contingentati annui ed alle necessità locali, la Giunta Camerale Integrata sentito - ove necessario - il parere del Comitato Consultivo, determina annualmente le quote individuali, i cicli di distribuzione, le decorrenze e le scadenze delle assegnazioni.

Art.19

I generi contingentati compresi nella tabella A, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, vengono distribuiti alla popolazione residente in Provincia di Gorizia, alle convivenze ed alle Aziende con sede legale e/o unità locale in Provincia di Gorizia:

- a) mediante l'immissione in vendita liberarono responsabili alla verifica del diritto all'acquisto dei prodotti contingentati i negozianti, che accerteranno il requisito della residenza dei clienti o per conoscenza diretta o attraverso un documento di identità personale;
- b) mediante l'emissione di buoni di prelevamento;
- c) mediante il sistema del tesseramento.

Art. 20

Le assegnazioni normali di carburanti sono destinate a favore di:

a- cittadini residenti nella provincia di Gorizia, titolari di patente di guida, proprietari o possessori con contratto di leasing di autoveicolo o motoveicolo circolante.

Il requisito del possesso della patente non è richiesto per i mutilati e gli invalidi di guerra e del lavoro e per gli invalidi civili qualora il grado di invalidità precluda la possibilità di conseguire la patente.

b- Aziende aventi sede in provincia di Gorizia ed iscritte al registro delle ditte della provincia di Gorizia, proprietarie o in possesso di contratto di leasing di autoveicolo o motoveicolo circolante in relazione all'attività svolta ed in rapporto al numero di dipendenti;

c- Enti pubblici, Associazioni, convivenze ed Enti morali della provincia di Gorizia, proprietari o possessori con contratto di leasing di autoveicolo o motoveicolo.

Non saranno ammessi alle assegnazioni i proprietari o possessori con contratto di leasing di autoveicoli abilitati al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ed Enti di assistenza e di pronto soccorso qualora usufruiscono del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi previsto dalla tabella B allegata alla Legge 19 marzo 1973, n. 32.

In ogni caso i carburanti agevolati di Zona Franca potranno essere assegnati soltanto ai cittadini, Aziende, Enti pubblici o Associazioni residenti o con sede nella provincia di Gorizia che non godano di altri benefici fiscali sugli stessi prodotti.

La Giunta Camerale Integrata, sulla base delle disponibilità contingenti ed in relazione ai mezzi ammissibili al beneficio, determina per ciascun anno le quote individuali erogabili nonché le modalità distributive.

Art.21

Le assegnazioni supplementari di carburanti sono erogabili esclusivamente a favore di:

a- infermi che utilizzano mezzi privati di trasporto per raggiungere periodicamente i centri sanitari di cura. Nel caso di infermi non proprietari di autovettura o sprovvisti di patente di guida il supplemento sarà erogato alla persona che provvede al trasporto dell'infermo al Centro di cura;

b- Associazioni volontaristiche che utilizzano i propri mezzi per il trasporto di infermi in ospedali o centri di cura per terapia, quando non usufruiscono della riduzione d'imposta stabilita dalla tabella B, lettera b, punto 3, allegata alla Legge 19.3.1973 n. 32.

Anche le assegnazioni supplementari sono soggette ai vincoli di cui agli ultimi due commi dell'articolo 20.

Art 21 Bis

“Le assegnazioni di gas sono destinate ai soli cittadini residenti in provincia di Gorizia che utilizzano il gas metano per l'impianto di riscaldamento.

Ogni cittadino residente può beneficiare dell'assegnazione per la sola abitazione in cui risulti anagraficamente residente.

L'assegnazione è vincolata al contratto di fornitura di gas metano per uso riscaldamento in essere. La cessazione dell'utenza, il cambio di abitazione o di residenza della famiglia utente, fanno decadere il diritto al beneficio per l'assegnazione in corso.

Nel caso di impianti centralizzati all'utenza corrispondente verrà data un'assegnazione proporzionale al numero di famiglie anagraficamente residenti nel condominio all'inizio del ciclo distributivo.

Qualora all'interno del condominio una famiglia cambiasse abitazione o residenza nel corso del ciclo distributivo, il nucleo familiare subentrante dovrà presentare apposita richiesta per continuare a godere del beneficio.

Nel caso di convivenze sono ammessi alle assegnazioni soltanto coloro che utilizzano alloggi di servizio nell'ambito delle stesse convivenze e che dimostrano che le spese di riscaldamento sono a loro carico.

La Giunta Camerale Integrata, sulla base delle disponibilità contingenti ed in relazione al numero di utenze ammissibili al beneficio, determina per ciascun anno le quote individuali erogabili.

Alle Aziende erogatrici di gas metano destinato al consumo nella Zona Franca di Gorizia viene assegnato un quantitativo corrispondente alle quantità da erogare ai beneficiari.

I buoni di introduzione di gas metano hanno validità annuale, vengono rilasciati all'inizio di ciascun ciclo distributivo e scadono il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le Aziende distributrici, assegnatarie di quote di contingente e titolari dei corrispondenti buoni di introduzione devono presentare alla Dogana di Gorizia entro il 28 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione attestante:

- la quantità complessiva di gas metano introdotta nel territorio nell'anno di riferimento;
- la quantità complessiva di gas metano erogata nell'anno stesso ai beneficiari dell'agevolazione.

Sulla base di detta dichiarazione la Dogana provvede allo scarico dei buoni di introduzione con riferimento alle quantità di gas metano erogate ai beneficiari della agevolazione e fino alla concorrenza della quantità assegnata a ciascuna Azienda erogatrice. Ancorché lo scarico del buono avvenga alla fine di ciascun esercizio, il gas introdotto ed erogato nell'anno ai beneficiari dell'agevolazione s'intende a tutti gli effetti imputato al contingente dell'anno stesso sin dalla sua introduzione nella provincia di Gorizia.

Al fine di consentire gli eventuali controlli della Amministrazione Finanziaria, le Aziende devono porre a disposizione dell'Amministrazione stessa tutti i documenti necessari per controllare l'esattezza di quanto dichiarato.

Le Aziende erogatrici dovranno fornire, secondo le disposizioni impartite dall'Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia, tutti gli elementi necessari per consentire alla stessa il controllo sulla effettiva destinazione del gas in regime agevolato."

Capo V • Registro di carico e scarico

Art. 22

Le imprese di cui agli articoli 9 e 10 devono tenere, per ogni genere contingentato, un registro o un tabulato meccanografico di carico e scarico preventivamente vidimati e numerati in ogni pagina dalla Dogana di Gorizia.

Su richiesta delle imprese, i suddetti registri possono essere sostituiti con scritture di carico e scarico tenute obbligatoriamente per espressa disposizione di legge.

L'autorizzazione alla sostituzione sarà concessa dalla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia d'intesa con gli Uffici finanziari competenti.

TITOLO III DEI CONTINGENTI DELLA

TABELLA B

Capo I • Introduzioni

Art.23

I contingenti della tabella B, destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della Legge 1° dicembre 1948 n. 1438, sono introdotti in esenzione fiscale attraverso la Circostrizione Doganale di Gorizia secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 e con le modalità di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 24

Per l'ammissione ad utilizzare i contingenti della tabella B le imprese di cui al terzo comma dell'articolo 3 della Legge 700/75 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) stabilimento situato nel territorio di cui all'articolo 1 della Legge 1438/1948;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia per la lavorazione o trasformazione delle materie prime di cui si chiede l'assegnazione;
- c) proprietà o detenzione in leasing o con vincolo al riservato dominio dello stabilimento;
- d) proprietà o detenzione in leasing o con vincolo al riservato dominio dei macchinari in funzione nello stabilimento;
- e) adeguata stabilità economica e serietà professionale, desunta anche dall'osservanza dei contratti di lavoro e della legislazione e regolamentazione vigenti in materia sociale, doganale, fiscale, valutaria e sanitaria ed adeguata struttura operativa.

L'accertamento dei requisiti è fatto dalla Giunta Camerale Integrata.

Art. 25

Saranno ammesse alle assegnazioni le nuove imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 che entrino in produzione tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno.

La Giunta Camerale Integrata potrà ammettere alla ripartizione, ma non per più di due anni solari, le nuove imprese che operino temporaneamente in stabilimento locato mentre è in corso di costruzione quello di proprietà.

La quota percentuale di contingente loro spettante nel 1° anno sarà calcolata sulla base delle scritture contabili disponibili alla data di inizio dell'attività produttiva.

Eventuali conguagli potranno essere effettuati nell'anno successivo sulla base delle risultanze ufficiali dei bilanci aziendali.

Art. 26

La Giunta Camerale integrata delibera annualmente, entro il 30 novembre, sentito il parere del Comitato Consultivo le percentuali d'obbligo di materia prima ad imposta assoluta da impiegare contemporaneamente nelle lavorazioni effettuate con contingente agevolato nell'anno successivo.

Art.27

Alle Aziende industriali ammesse ad utilizzare i contingenti della tabella B possono essere attribuite agevolazioni globali di minima entità ("de minimis") con le modalità e nella misura stabilite dall'Unione Europea.

Sono considerati aiuti "de minimis" anche gli esoneri e le esenzioni di cui all'articolo 12 della Legge 01 dicembre 1948, n. 1438 e successive modifiche.

La Giunta Camerale Integrata assegna alle Aziende industriali i contingenti spettanti:

- a) in base agli elementi desunti dal bilancio consuntivo (voce "Ammortamenti") dell'esercizio precedente;
- b) in rapporto alle spese sostenute per azioni di ricerca di mercato e di penetrazione commerciale che le singole imprese abbiano posto in essere.

La Giunta Camerale Integrata delibera entro il 31 dicembre di ogni anno le assegnazioni per l'anno successivo se calcolate sui dati di bilancio, entro il 30 aprile dell'anno in corso se calcolate in rapporto alle spese sostenute per azioni di ricerca di mercato e di penetrazione commerciale.

Capo II • Registri di carico e scarico

Art. 28

Anche per i contingenti della tabella B si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22.

TITOLO IV

OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 29

Le assegnazioni dei contingenti previsti dagli articoli precedenti - Titolo II - hanno carattere individuale e sono strettamente legate all'azienda o alla persona diretta assegnataria.

Alle aziende assegnatarie è riconosciuta la proprietà dei contingenti loro assegnati. Non è invece riconosciuta la libera disponibilità di essi, in quanto il loro utilizzo deve corrispondere alle condizioni di concessione imposte dal presente Regolamento.

E' vietata la cessione tra le aziende di qualsiasi titolo di concessione relativo ai contingenti delle tabelle A e B.

E' altresì vietata la cessione delle materie prime e dei prodotti agevolati da un'azienda all'altra senza autorizzazione della C.C.I.A.A.

Qualora si verificassero eccedenze di contingenti rispetto all'effettivo fabbisogno, l'operatore interessato dovrà darne sollecita notizia alla C.C.I.A.A. per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Art. 30

Le Aziende devono corrispondere tempestivamente alle richieste di informazioni e di documentazioni che la Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia dispone in relazione e per il funzionamento della Zona Franca.

A carico dei richiedenti rimane l'onere di fornire le necessario documentazioni probanti e chiarificatrici e di consentire qualsiasi accertamento.

Art.31

I registri, i buoni e gli altri documenti previsti dal presente Regolamento saranno forniti, ove occorra, a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia e da questa ceduti agli operatori e/o utilizzatori interessati, verso l'eventuale rimborso del costo relativo.

Art. 32

Chiunque sia tenuto, a norma del presente Regolamento ed ai fini delle assegnazioni dallo stesso previste, alla tenuta di particolari scritturazioni, ha l'obbligo di conservarle, insieme alle correlative documentazioni, per un periodo di 5 anni, presso la sede dell'industria, dell'esercizio o della ditta, e di esibirli ad ogni richiesta dei fiduciari della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia e degli Organi di controllo dello Stato.

Art. 33

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sospensione o la riduzione delle assegnazioni per periodi determinati o a tempo indeterminato.

Per trasgressioni lievi la Giunta Camerale può disporre la sospensione o la riduzione delle assegnazioni per un periodo massimo di due mesi.

Per trasgressioni gravi o per recidiva la Giunta Camerale integrata può disporre la sospensione o la riduzione delle assegnazioni per un periodo non inferiore a quattro mesi.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi non pregiudica l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

Art.34

Al presente Regolamento viene data esecuzione con deliberazioni della Giunta Camerale Integrata.

Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo dell'Ente entro 15 giorni dalla loro adozione.

La pubblicazione deve durare 7 giorni.

Gli interessati, entro il periodo di pubblicazione delle deliberazioni all'albo camerale, possono presentare opposizione contro le stesse alla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia.

La Giunta Camerale Integrata si pronuncia sulle opposizioni nella prima riunione utile successiva. Sono soggetti all'approvazione esplicita da parte dell'Organo tutorio i seguenti atti:

- a) l'applicazione dei diritti di prelievo;
- b) l'attuazione della "mobilità dei contingenti".

Art. 35

Nel caso di urgenza il Presidente della Giunta Camerale Integrata prende le decisioni di competenza della Giunta. In tal caso esse devono essere presentate alla Giunta Camerale Integrata nella 1° adunanza per la ratifica.

I criteri di ripartizione dei contingenti della tabella B previsti dall'articolo 27 entreranno in vigore dall'1.1.1994.

Fino a quella data i piani di riparto dei contingenti della tabella A saranno deliberati seguendo i criteri previsti dal Regolamento per l'amministrazione del servizio di cui all'articolo 1 della legge 17.10.1952 n. 1502 adottato con deliberazione n. 7-7 del 12.01.1972 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i piani di riparto dei contingenti della tabella B saranno così deliberati:

- 1- il fondo normale sarà ripartito fra le Aziende aventi diritto in base all'articolo 22 dello stesso Regolamento;
- 2- il fondo di riserva sarà assegnato in proporzione agli investimenti effettuati ed all'incremento di manodopera realizzato nel periodo 1° gennaio -15 settembre di ogni anno, nel limite massimo del 30% del valore degli investimenti stessi e di 8.500 ECU per ogni nuovo posto di lavoro.